



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

**N° 51/2019**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado:

- Vista: la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- Visto: il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Visto: il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto: il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
- Visto: l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Visto: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- Vista: la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
- Vista: la Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22 “Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico” con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delega ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa;
- Vista: la Legge 08 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Visto: il Decreto Legislativo n. 171 del 19 luglio 2005 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”;
- Visto: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- Visto: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed



attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;

Visto: il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE” relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, che determina la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre;

Visto: il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;

Visto: il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

Visto: il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 04 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;

Visto: l'Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio datato 16 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 3 marzo 2003;

Visto: il Dispaccio prot. n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;

Visto: il Dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

Visto: l'articolo 1, comma 251, lettera E della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

Visto: il Dispaccio prot. n. 02.01/30482 e prot. n. 02.02./32472 rispettivamente in data 27 marzo 2007 e 03 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi all’attuazione del disposto del sopra citato articolo 1, comma 251, lettera E, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto: il Dispaccio prot. n. 02.01/13413 datato 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alla disciplina delle attività nautiche;

Visto: il Dispaccio prot. n. 132225 datato 28 ottobre 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’utilizzo di unità cinofile ai fini di salvamento sulle spiagge;

Visto: il Dispaccio prot. n. 26421 datato 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’impiego delle bombole di ossigeno medicale presso le strutture balneari;



- Vista: l'Ordinanza n. 10/07 in data 18 aprile 2007, adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone, ai sensi della Legge 8 luglio 2003, n. 172, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Vista: la vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado";
- Considerato: che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente impone con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- Valutata: la conformazione morfologica del litorale di giurisdizione in relazione alla diversa utilizzazione dello stesso ai fini balneari nonché la presenza di bagnanti in una fascia litoranea caratterizzata da costa sabbiosa con presenza di bassi fondali;
- Tenuto conto: dell'esito del verbale di riunione, effettuata in data 11 aprile 2017 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone congiuntamente al Direttore della Centrale Operativa Regionale del 118, finalizzata ad implementare le vigenti previsioni sulle dotazioni minime sanitarie di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari nonché definire le caratteristiche del locale di primo soccorso, per una puntuale ed uniforme applicazione delle stesse nell'ambito di rispettiva giurisdizione;
- Valutate: le osservazioni formulate nel corso delle riunioni tenutesi presso la sala consiliare del Comune di Grado e del Comune di Lignano Sabbiadoro, rispettivamente in data 08 maggio 2019 e 11 marzo 2019, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle citate Amministrazioni civiche nonché gli operatori del settore turistico balneare;
- Ritenuto: necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado;
- Vista: la Deliberazione Regionale del 14 dicembre 2018 n. 2351 – "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – Stagione Balneare 2019";
- Vista: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2019 del 15 maggio 2019, mediante la quale venivano introdotti obblighi relativi alla presenza di 1 bombola di ossigeno ricaricabile da lt 5 pressurizzata a 200 atm, in un apposito locale di primo soccorso;
- Tenuto conto delle criticità emerse in fase di approvvigionamento delle predette attrezzature per ossigenoterapia medica, manifestate da un cospicuo numero di Titolari di stabilimenti balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro, relativamente anche all'obbligo di prescrizione medica per acquisto ed eventuale utilizzo delle medesime;
- Viste: le vigenti Ordinanze di Balneazione emesse rispettivamente dai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro;
- Visto: il Decreto della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari Forestali ed ittiche - Servizio Biodiversità della regione Friuli Venezia Giulia, n. 2666/AGFOR del 08.04.2019 pubblicato sul BUR n. 16 del 17.04.2019, con il quale si dispone il divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone litoraneo dell'area lagunare compresa nei Comuni di Marano Lagunare e Grado (Isola di Martignano, di San Andrea, del Banco Anfora, del Banco d'Orio fino alla zona terminale



cosiddetta dei Tratauri) durante il periodo riproduttivo dell'avifauna d'interesse comunitario dal 1° maggio al 31 luglio 2019;

Vista: la Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale";

Visto: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

Visti: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima;

## ORDINA

### Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza, contenente disposizioni sulla sicurezza della balneazione nei limiti temporali così come definiti dagli Enti gestori competenti, trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Grado, che comprende il territorio dei Comuni rivieraschi di Grado (GO) e Lignano Sabbiadoro (UD) e si estende dalla foce del fiume Isonzo (asse mediano) alla foce del fiume Tagliamento (asse mediano), allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.
2. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*) quali articolazioni specialistiche di soccorso marittimo.
3. Nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari, in conformità con le disposizioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro competenti in materia, presso le stesse deve essere operativo il servizio di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
4. Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è operativo per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita in mare. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado può essere contattato al seguente numero telefonico: 0431/80050.

### Articolo 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare per una distanza di **400 metri** dalle spiagge o dalle coste basse è prioritariamente riservata alla balneazione.
  - a) Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di ciascuna struttura balneare con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di tre.
  - b) I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore



bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Ove ciò non sia possibile, deve essere apposta sulle spiagge e/o su pali posizionati nello specchio acqueo antistante, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”**

- c) I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa e/o vietata alla balneazione per la presenza di foci, scogli, fondali insufficienti, etc., con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), e recanti la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA”**

(indicare il pericolo specifico)

- d) È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro immediato ripristino qualora divelti, rimossi, manomessi, o comunque resi illeggibili.
- e) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) si applicano anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro per le spiagge ed i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Inoltre, qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione delle acque destinate alla balneazione e/o del limite acque sicure, gli stessi Comuni devono, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle relative spiagge libere adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), depositandone idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE  
(metri 400 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**

(per la lettera a)

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”**

(per la lettera b)

- f) I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare, e comunque non oltre il 15 ottobre, da parte dei concessionari di strutture balneari e dei Comuni per gli specchi acquee segnalati antistanti le spiagge libere.

## 2. Litorale di Grado:

- a) **Nel tratto di mare antistante la spiaggia libera denominata Costa Azzurra, adiacente al molo frangiflutti (Ex Nautofono), a 400 mt dalla battigia, il Comune di Grado avrà cura di posizionare gavitelli uniti tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione, per delimitare il tratto di mare dedicato alla balneazione, al fine di evitare commistioni tra i bagnanti e le unità in transito nel canale di accesso al porto di Grado. Tali gavitelli verranno opportunamente segnalati con boette luminose notturne.**
- b) Nel tratto di costa antistante l'arenile di Grado Pineta, compreso tra il ponte di Punta Barbacale ed il pontile in concessione al “Camping Al Bosco”, caratterizzato dalla



**“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE: “1530”**  
Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it  
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



presenza di bassi fondali e da un'elevata concentrazione di posidonia, tenuto conto della singolare conformazione dell'arenile nonché della presenza del canale idraulico, allo stato attuale unica via navigabile a consentire il transito delle unità da/verso il preesistente Circolo Nautico, la zona di mare riservata alla balneazione è ridotta ad una distanza di 50 metri dalla spiaggia ovvero, considerata la natura mutevole dello stato dei luoghi e l'ampiezza stessa del canale idraulico, ad una distanza di almeno 10 metri dall'asse mediano del canale stesso.

- c) I concessionari degli stabilimenti balneari ivi presenti per le aree in concessione e/o il Comune di Grado per le spiagge destinate alla libera fruizione devono garantire la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, adeguati alla suddetta distanza ridotta, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 1, provvedendo altresì a segnalare in modo idoneo la zona di mare riservata alla balneazione con appositi cartelli ben visibili agli utenti, redatti oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recanti la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – PRESENZA CANALE NAVIGABILE  
LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE RIDOTTO”  
Mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri  
dall'asse mediano del canale**

- b) Nel medesimo tratto di arenile (cosiddetta zona “Sacca dei Moreri”), precisamente nel tratto di mare ad ovest del “Camping al Bosco”, in corrispondenza della neo formata isola di sabbia, il Comune di Grado avrà cura di istituire un corridoio di lancio, in direzione sud, per tavole con aquilone (KITESURF), aventi le caratteristiche previste dalla vigente Ordinanza recante “Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”, quale unica zona di partenza/atterraggio delle predette tavole da kitesurf (vedasi mappa allegata).

3. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 20.00 È VIETATO il transito di qualsiasi unità a motore ed a vela, windsurf compresi, ad eccezione di:

- a) natanti da diporto di piccole dimensioni, privi di motore, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., delle Forze di Polizia ed altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- c) unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;
- d) mezzi appartenenti all'A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione, riconoscibili dalla dicitura “Servizio campionamento”;
- e) i mezzi ad idrogetto adibiti al servizio di salvataggio;
- f) mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei, autorizzati dall'Autorità Marittima.

Le sopra elencate unità devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito.

4. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione **È ALTRESÌ VIETATO**:
- a) l'ormeggio/ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima;
  - b) l'atterraggio/ammaraggio di qualsiasi tipo di velivolo, inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili, ed il sorvolo a bassa quota, salvo i casi previsti dalle vigenti norme, quali mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio;



- c) l'atterraggio/transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvo i casi in cui i concessionari di strutture balneari o, per le spiagge libere, i Comuni abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza e tramite appositi corridoi di lancio, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tali attività.
5. Il nuotatore che intenda effettuare attività di nuoto al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola non più lunga di 3 metri.
6. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una **fascia di rispetto** dell'ampiezza di **50 metri** oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all'interno della quale le unità non possono navigare a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
7. Le unità da diporto propulse a motore devono navigare ad una velocità non superiore ai 10 nodi e con lo scafo in dislocamento qualora si trovino nella zona di mare compresa tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (400 metri) ed i 1000 metri dalle spiagge.
8. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate di seguito:
- a) larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
  - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti nella zona interessata;
  - c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarrozzii galleggianti di colore rosso, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione; in caso di forti escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo, limitatamente agli ultimi 200 metri del corridoio, le stesse e i relativi tarozzi rossi con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri
  - d) all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

La suddetta dicitura (tradotta in inglese e tedesco) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese e tedesco).

9. È consentito lasciare o raggiungere gli approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, navigando con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a 3 (tre) nodi e senza creare pericolo per la balneazione.

La precedente direttiva non è applicabile nel tratto di costa antistante l'arenile di Grado Pineta, compreso tra il ponte di Punta Barbacale ed il pontile in concessione al "Camping Al Bosco", tenuto conto della singolare conformazione dell'arenile nonché della presenza del canale idraulico, allo stato attuale unica via navigabile a consentire il transito delle unità da/verso il preesistente Circolo Nautico.



### Articolo 3

## ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

#### 1. La balneazione È VIETATA:

- a) nell'ambito portuale di Grado che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dal canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di *Costa Azzurra* e *Punta del Groto*; dal canale navigabile compreso tra *Punta del Groto* ed il tratto iniziale del *canale Belvedere* in corrispondenza di *riva Mosconi*; dal canale (*Porto Canale di Grado*) che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (*Porto Mandracchio*);
- b) nel porto di Lignano Sabbiadoro che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dal porticciolo comunale denominato *Porto Casoni* e dalle darsene, non comunicanti tra loro, delle quali la più interna è denominata *Darsena Porto Vecchio* e la più esterna è denominata *Marina Punta Faro*, nonché dal relativo canale di accesso, unitamente al porticciolo Darsena Marina Uno situato lungo il Fiume Tagliamento;
- c) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- d) a meno di 200 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- e) nelle acque degli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado, nonché nel raggio di 100 metri dalle relative imboccature e strutture portuali;
- f) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 100 metri dalla costa (a Lignano sul Tagliamento), nonché all'interno dei canali marittimi navigabili;
- g) negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi-igienico sanitari o di altra natura;
- h) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- i) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

### Articolo 4

## DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Gli stabilimenti balneari sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento **almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00**. Qualora i concessionari intendano fornire i servizi turistico-balneari oltre tali orari, gli stessi dovranno garantire il servizio di salvamento, dandone informazione mediante l'affissione di appositi **cartelli** all'ingresso dello stabilimento. A tal fine si intende per "*servizio turistico-balneare*" l'insieme delle attività legate alla fruizione del mare nonché quelle di **noleggioro di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, natanti da spiaggia, solarium**.
2. Qualora una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi all'uopo stabiliti dalla Regione e dal Comune costiero competente, il servizio di salvamento deve essere garantito nei giorni festivi e prefestivi, negli orari e con le modalità indicate nell'articolo 4 della presente ordinanza mentre negli altri giorni la struttura potrà restare aperta purché l'attività di balneazione risulti esclusa issando la bandiera rossa su apposito pennone ed esponendo specifico cartello ben visibile dagli utenti, redatto oltre che in italiano in più lingue, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recante la seguente dicitura:

### "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se non provvedono a garantire il servizio di





salvamento, gli stessi Comuni devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, prima dell'apertura della stagione balneare, e provvedere contemporaneamente ad apporre, in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recante la medesima dicitura di cui al precedente comma 4, depositandone idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

4. La fascia di demanio marittimo compresa entro i 5 mt dalla battigia, è strumentale all'attività di salvamento e, pertanto, è vietato occupare tale fascia con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, che possono potenzialmente recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
5. Durante l'orario di apertura delle strutture balneari, come stabilito dagli Enti gestori, i concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono organizzare e garantire **ininterrottamente** il servizio di salvamento, anche a mezzo di società terza, con almeno un assistente bagnanti, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, **ogni 80 metri** di fronte mare, o frazione, fermo restando, nel caso di più esercenti associati, l'obbligo per ciascuno di essi di mantenere e garantire l'uso immediato delle rispettive dotazioni e natanti di salvataggio.
6. In considerazione della morfologia della costa, caratterizzata da spiagge piane ed arenili nonché da bassi fondali, il fronte mare da sorvegliare a cura di ciascun operatore può essere esteso fino a 160 metri, previa presentazione da parte del concessionario singolo o associato, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di un "**Piano di Salvataggio**" organico, da sottoporre, ogni anno, prima dell'apertura della stagione balneare, all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo. Tale piano deve contenere le seguenti misure integrative volte ad ottimizzare il servizio di salvamento:
  - a) una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui sia indicata l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle postazioni sopraelevate di salvataggio, delle unità a remi e/o natante da diporto con esclusiva propulsione ad idrogetto;
  - b) l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio di salvamento;
  - c) le generalità del legale rappresentante e/o del direttore;
  - d) le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
  - e) il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvamento;
  - f) l'individuazione ed il/i nominativo/i dell/i *Responsabile/i del Coordinamento del servizio di salvamento*;
  - g) il sistema di comunicazione adottato nell'ambito del servizio di salvamento, mediante l'uso di radio ricetrasmittente e/o impianto telefonico.

Nel caso in cui venga predisposto un piano collettivo di salvataggio che preveda la presenza di un assistente bagnante ogni 160 metri di fronte mare, la prima e l'ultima postazione dell'area interessata devono comunque essere posizionate a non più di 80 metri dal limite dell'area stessa, salvo il caso di postazione ubicata sul limite, affinché venga in ogni caso rispettata l'ampiezza di 160 metri quale fronte massimo presidabile dal singolo operatore.

7. I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, sia in forma singola che associata, prima della data di apertura al pubblico, devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado le modalità con le quali viene espletato il servizio di salvamento, inviando la "**scheda informativa**" in *Allegato n. 1* alla presente ordinanza. Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il riposo psico-fisico.



8. In caso di mutamenti della conformazione dell'arenile o della costa (es. fenomeni di escursioni di marea, erosioni oppure realizzazione di scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) che impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
9. A bordo di **piscine** e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, deve essere presente, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo, il seguente numero di assistenti bagnanti:
- a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti;
  - b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione.
- Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini. L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione deve essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
10. Il servizio di salvamento qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero affidata ad una società terza, dotata dei previsti requisiti, incaricata dai soggetti gestori, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, non esime i gestori dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvamento. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati.
11. L'**assistente bagnanti**, ai sensi dell'articolo 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente ordinanza. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve:
- a) stazionare nella postazione di salvamento assegnata, oppure in mare sull'unità di servizio al fine di assumere, in ogni circostanza, la posizione che consenta la più ampia visuale possibile;
  - b) avere con sé il brevetto che lo abilita in corso di validità;
  - c) indossare una maglietta rossa, recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO", di colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso;
  - d) eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui alla precedente lettera a), dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta;
  - e) essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
  - f) essere dotato di un siluro salvagente (*rescue can*);
  - g) tenere un comportamento consono al ruolo ed al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, di persona o tramite il concessionario o gestore che è del pari anch'esso obbligato, alla locale Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Grado o Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro) tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo anche all'invio della "**scheda di rilevazione incidenti**" in *Allegato n.2* alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;



- h) fornire in ogni occasione la massima collaborazione all'Autorità Marittima, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
- i) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere, a termine dell'intervento, unitamente al Responsabile del servizio di salvamento, nominato prima dell'inizio della stagione balneare, ovvero qualora non individuato al gestore della struttura balneare, ad inviare alla locale Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Grado o Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro), la suddetta "scheda di rilevazione incidenti" entro le 24 ore dall'evento;
- j) chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
- k) prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvamento verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni all'uopo predisposte.

12. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una **postazione di salvamento**, da ubicarsi tra la prima fila di ombrelloni e la battigia su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri, in modo da assicurare la copertura del fronte mare di cui al comma 2 del presente articolo. Presso ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:

- a) un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
- b) un megafono;
- c) un paio di pinne;
- d) un'**unità a remi di colore rosso** idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, e dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di un ancorotto per agevolare le operazioni di soccorso e di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

Al fine di meglio individuare il tratto di arenile eventualmente interessato da un'emergenza, velocizzando così l'afflusso dei soccorritori, nelle spiagge ove siano presenti più di n° 3 torrette adibite al salvamento, il concessionario dovrà provvedere alla loro **numerazione**, con colore rosso, ben visibile, in ordine progressivo da Ovest verso Est. Sono esonerati da tale obbligo gli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro, denominati "*uffici spiaggia*", in considerazione della loro storica preesistente numerazione.

13. È facoltà del concessionario, singolo o associato, ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento un'**unità con propulsore ad idrogetto** per il salvamento, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nelle forme stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità ad idrogetto per il salvamento solo ausilio o integrazione all'unità di salvamento di cui al precedente comma 9 lettera d).

Rientra nel **prudente apprezzamento** dell'assistente bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, chi opera deve procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.



In caso di utilizzo di unità ad idrogetto per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:

- a) l'unità deve essere di colore rosso e recare la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- b) l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvamento;
- c) l'unità deve essere dotata di una barella di salvamento, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
- d) l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica a norma dell'art. 39 del Codice della Nautica da diporto;
- e) a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare le dotazioni individuali di sicurezza come disciplinati nella vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado";
- f) l'unità deve utilizzare, per le operazioni di lancio ed atterraggio, l'apposito corridoio di lancio. In alternativa, durante l'orario di balneazione, può stazionare in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione tramite un ancorotto oppure collegata ad un corpo morto, da rimuovere a fine stagione balneare.

L'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione secondo quanto previsto dai seguenti commi:

- a) prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l'utilizzo, in sicurezza ed in tempi ridotti, del mezzo di cui al precedente comma 9 lettera d);
- b) per prove di efficienza dell'unità, in conformità alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente ordinanza, e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata, ovvero non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio, finalizzato alla condotta del mezzo e alla simulazione di recupero bagnante in difficoltà.

14. È facoltà del concessionario, singolo o associato, in aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente ordinanza, affiancare un servizio di salvataggio aggiuntivo ed indipendente composto da **unità cinofile abilitate al salvamento**, ovvero composto da cane di salvamento e conduttore, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. In tal caso, detti cani di salvamento dovranno essere muniti della prevista abilitazione nonché di tutti i certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore dovrà essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità rilasciato da federazioni o associazioni autorizzate a norma di legge.

15. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. Tale avviso di pericolo deve essere comunicato ripetutamente mediante altoparlanti/mezzi di diffusione sonora, almeno in lingua italiana ed inglese.

16. Ogni concessionario deve dotarsi di "materiale di primo soccorso" costituito da:

- a. 3 (tre) bombole individuali di ossigeno in stato di efficienza, da un litro cadauna, senza riduttore di pressione;
- b. 1 (uno) cannula di respirazione bocca a bocca;



**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"**  
Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it  
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



**c. 1 (uno) pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;**

**d. Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.**

È facoltà del concessionario della struttura balneare dotarsi di un defibrillatore omologato secondo la normativa vigente, il cui uso è strettamente riservato a personale in possesso della prevista abilitazione.

Tali dotazioni dovranno essere sempre tenute pronte all'uso e, conservate in modo da evitarne il deterioramento.

17. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- a) di due, o più, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione, e comunque non oltre 160 metri l'uno dall'altro;
- b) di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso, individuato dalla segnaletica prevista dall'allegato XXV punto 3.4 del D.lgs n°81/2008, più precisamente da un cartello di forma quadrata o rettangolare recante una croce bianca su fondo verde; detto locale, che può essere anche ad uso non esclusivo, deve essere comunque al chiuso, idoneo per la conservazione del materiale sanitario e dotato di apposito sistema che possa garantire la riservatezza della persona soccorsa (tipo separè o tenda) tale da contenere un lettino ambulatoriale di almeno 180 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 70 cm di altezza e da consentire, in termini di spazio, l'esecuzione delle pratiche di primo soccorso;
- c) di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

## **Articolo 5**

### **Disciplina della pesca durante la stagione balneare**

1. Nel corso della stagione balneare, nella fascia di mare di metri 500 dalla costa dalle ore **07:00 alle 20:00 È VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca**, anche subacquea.
3. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pesca subacquea carattere sportivo è consentita in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli molluschi e crostacei.

L'esercizio della pesca subacquea non è consentito:

- a) all'interno del canale di accesso al Porto di Grado e nell'ambito dello stesso;
- b) negli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado e lungo le opere foranee degli stessi;
- c) a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
- d) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

Non è consentito attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

È consentito tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento solo in immersione.

Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.



## **Articolo 6**

### **Disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado**

Ai fini della presente Ordinanza, la disciplina del diporto nautico – *tavole a vela/aquilone denominate kitesurf - moto d'acqua, acquascooter e natanti similari - traino di galleggianti e piccoli gommoni, banana-boat - sci nautico e paracadutismo ascensionale - acquascooter subacquee - locazione e noleggio dei natanti da diporto - tavole a vela "windsurf" e surf da onda - scuole di vela e scuole di tavole a vela - attività subacquee* – è contenuta nella vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado".

## **Articolo 7**

### **Deroghe**

Su motivata e documentata richiesta nonché previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

## **Articolo 8**

### **Pubblicità dell'ordinanza**

1. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, agli Albi dei Comuni rivieraschi di Grado e Lignano Sabbiadoro e mediante pubblicazione sul sito internet [www.grado.guardiacostiera.it](http://www.grado.guardiacostiera.it) nella sezione Ordinanze.
2. La presente Ordinanza deve altresì essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la n. 49/2019 in data 15 maggio 2019, in premessa citata, ed ogni altra disposizione di pari rango che dovesse eventualmente essere in contrasto con quelle contenute nella presente.

Grado, 24 maggio 2019

**II COMANDANTE**  
*Tenente di Vascello (CP)*  
**Francesca GODINO**





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**SCHEDA INFORMATIVA**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, entro la data di inizio della stagione balneare fissata dalle competenti Amministrazioni comunali. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/associazione/spiaggia libera denominato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità marittima: SI NO

**Parte da compilare a cura dell'/degli addetto/i alla sorveglianza della struttura balneare**

QUADRO A	<p>1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____</p> <p><b>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</b></p> <p>2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____</p> <p>3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____</p> <p>4. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____</p>
----------	---

**Parte da compilare a cura del titolare /gestore della struttura balneare e dell'/degli addetto/i alla sorveglianza**

QUADRO B	<p>Metri lineari di fronte mare: _____; N° Postazioni: _____; N° Anulari _____; N° piscine: _____; Dotazioni di primo soccorso: _____; Matricole e scadenze delle bombole di ossigeno: _____; Dotazioni della Postazione 1: _____ _____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____); Dotazioni della Postazione 2: _____ _____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____); Dotazioni della Postazione 3: _____ _____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____); Dotazioni della Postazione 4: _____ _____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____); Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estremi patente nautica: 1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____;</p>
----------	--

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI – 2019**

<b>STRUTTURA BALNEARE O SPIAGGIA LIBERA:</b>								
<b>LOCALITÀ:</b>								
<b>COMUNE:</b>								
<b>DATA</b>	<b>ORA IN CUI SI VERIFICATO L'INCIDENTE</b>							
<b>LUOGO INTERVENTO</b>	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....							
<b>STATO DEL TEMPO</b>	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO							
<b>STATO DEL MARE</b>	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO							
<b>RESIDENZA ASSISTITO</b>	INIZIALI COGNOME      INIZIALI NOME Comune..... Stato se straniero..... <table style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
<b>SESSO</b> M    F	<b>ETÀ</b> .....							
<b>CAUSA INCIDENTE</b>	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....							
<input type="checkbox"/> TRAUMA ( <i>indicare la parte del corpo</i> ) ..... <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA								
<b>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA</b>	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO ( specificare.....)							
<b>ANNOTAZIONI</b>								
Nome assistente bagnanti compilatore								

LA SCHEDA DEVE ESSERE FATTA PERVENIRE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE ENTRO 24 ORE DALL'EVENTO ALLA COMPETENTE AUTORITÀ MARITTIMA TRAMITE I SEGUENTI CONTATTI:

Ufficio Circondariale Marittimo di Grado    oppure

Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro

Fax : 043181542  
E-mail : [ucgrado@mit.gov.it](mailto:ucgrado@mit.gov.it)  
Posta certificata : [cp-grado@pec.mit.gov.it](mailto:cp-grado@pec.mit.gov.it)

Fax : 043171076  
E-mail : [lcignano@mit.gov.it](mailto:lcignano@mit.gov.it)  
Posta certificata : [cp-grado@pec.mit.gov.it](mailto:cp-grado@pec.mit.gov.it)



**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"**  
Indirizzo email: [cp-grado@pec.mit.gov.it](mailto:cp-grado@pec.mit.gov.it) - [ucgrado@mit.gov.it](mailto:ucgrado@mit.gov.it)  
Sito internet: [www.guardiacostiera.it/grado](http://www.guardiacostiera.it/grado)





